

DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA.

ART. 1

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e la disciplina della Conferenza della Repubblica, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni, e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che sono resi nei successivi trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso detto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche senza i pareri.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) istituire un unico organo permanente denominato 'Conferenza della Repubblica', quale sede plenaria, composto da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente 'Sezione Stato e regioni' e 'Sezione Stato e autonomie locali';
 - b) disciplinare le funzioni, i compiti e la composizione della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), prevedendo la partecipazione alle sedute delle regioni e delle autonomie locali costituzionalmente previste anche mediante le rispettive associazioni maggiormente rappresentative;
 - c) prevedere che il Presidente della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) è il Presidente del Consiglio dei ministri, del quale ne vengono disciplinati i poteri;
 - d) disciplinare, in conformità ai principi ed agli adempimenti comunitari, una sessione europea delle Sezioni di cui alla lettera a), individuando per la 'Sezione Stato e regioni' anche modalità di monitoraggio sull'attività svolta dalle autonomie regionali;
 - e) disciplinare le modalità di votazione nelle sedute;
 - f) stabilire termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo;
 - g) disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti;
 - h) stabilire il numero e le scadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando la richiesta da parte dei livelli di governo di sedute straordinarie;
 - i) individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni di cui alla lettera a), definendone la relativa disciplina;

- l) ridisciplinare le intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in considerazione delle pronunce della Corte costituzionale;
 - m) prevedere l'adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi, entro termini perentori, decorsi i quali, previo monitoraggio delle attività svolte, il Governo esercita il potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all'articolo 120 della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - n) ai fini della preparazione dei lavori della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), istituire commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, disciplinandone la composizione e i lavori, in linea con quelli della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della Conferenza e delle Sezioni di cui alla lettera a);
 - o) disciplinare, ai fini dell'istruttoria, le riunioni tecniche preparatorie alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) e delle commissioni permanenti di cui alla lettera n), prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle commissioni di cui alla lettera n);
 - p) prevedere la costituzione di gruppi di lavoro nell'ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico;
 - q) individuare le modalità di informazione alla Conferenza della Repubblica delle intese sancite tra le amministrazioni statali, le singole regioni e le autonomie locali;
 - r) istituire una struttura di segreteria, prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria e disciplinare l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle Sezioni di cui alla lettera a) e alle commissioni permanenti di cui alla lettera n), nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni;
 - s) stabilire sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera r), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte da parte del Presidente della Conferenza della Repubblica;
 - t) semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 - u) prevedere l'espressa abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
4. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 2.
5. Dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.